

Con sentenza n. 1630/05 del 20/9/2005 il Tribunale di Benevento Sezione Stralcio ha accolto la domanda di Pisaniello Gennaro (titolare dell'omonima ditta edile) avanzata nei confronti della Regione Campania per il pagamento degli interessi moratori sul corrispettivo di £. 21.789.000 relativo ai lavori di somma urgenza regolarmente eseguiti ed ultimati in data 18/9/1990 su incarico dell'ente territoriale conferito in data 20/8/1990; al riguardo il primo giudice ha ritenuto nulla, perché vessatoria, la clausola contrattuale di rinuncia da parte dell'appaltatore a sollevare eccezioni in caso di ritardo nei pagamenti. Ha invece respinto, perché non provata la relativa pattuizione, la richiesta del Pisaniello di rimborso della somma di £. 456.000 relativa a spese di registrazione del contratto correlato; ha, infine, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali.

Ha proposto appello avverso la detta sentenza la Regione Campania adducendo, a sostegno dell'impugnazione, i seguenti motivi d'impugnazione: 1) "erronea qualificazione di vessatorietà della clausola con la quale era stato condizionato il pagamento dei lavori a future disponibilità dell'ente": affinché potesse configurarsi la vessatorietà ex art. 1341 comma 2 c.c., in tema di condizioni generali di contratto, non era sufficiente che uno dei due contraenti (la Regione segnatamente) avesse predisposto l'intero contratto, ma era necessario che lo schema contrattuale preconstituito fosse destinato a regolare una serie indeterminata di rapporti; non ricorreva, invece, nel caso di specie alcuna ipotesi di "contratto per adesione", vertendosi anzi in un'ipotesi di assoluta eccezionalità trattandosi di "lavori di somma urgenza"; inoltre il Pisaniello, mai aveva contestato la validità della clausola de qua, se non tardivamente nella comparsa conclusionale di I grado; 2) "erronea affermazione del primo giudice secondo cui la Regione non avrebbe fornito la prova che al momento della redazione del certificato di pagamento non esistevano le somme da erogare": una tale affermazione non teneva conto dei principi che regolano la gestione contabile della PA, secondo la quale l'obbligo di corrispondere il corrispettivo insorge solo quando la giunta regionale, autorizzato l'intervento e determinato l'ammontare dei lavori, abbia assunto l'impegno di spesa sul capitolo nel successivo bilancio di esercizio. Ha chiesto, pertanto, all'adita Corte la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto delle domande avanzate dal Pisaniello e vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.



Si sono costituiti gli eredi del Pisaniello contestando gli avversi motivi d'impugnazione; ed hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con spese vinte e distrazione. Acquisito il fascicolo di I grado e precisate le conclusioni innanzi a Consigliere Istruttore, la causa è stata rimessa al Collegio per la discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è in toto infondato.

Con riferimento al motivo d'appello sub 1) rileva innanzitutto la Corte che il giudice di prime cure giammai ha espresso in motivazione l'affermazione secondo cui il contratto formalizzato fra le parti costituisce un contratto "per adesionem", sicché le doglianze al riguardo svolte dall'appellante appaiono inconferenti ed incongrue; peraltro, merita sottolineare che della clausola - con la quale era stato dalle parti convenuto che *"la stessa Impresa viene informata che il finanziamento dei lavori in oggetto è condizionato a future disponibilità del bilancio della Regione Campania per cui l'impresa stessa non può sollevare contestazione alcuna in caso di conseguente ritardo di pagamento"* - correttamente fu affermata dal primo giudice la nullità assoluta (come tale rilevabile d'ufficio dal giudice, ove chiamato da taluna delle parti alla sua applicazione), posto che, come chiarito dalla S.C. *"In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come moratori dell'art. 35 commi 2 e 3 del capitolato generale approvato col d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nonché dall'art. 4 l. 10 dicembre 1981 n. 741) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della p.a. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell'obbligo della corresponsione dei menzionati interessi); sicché, la clausola predisposta da quest'ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l'appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 c.c."* (Cassazione civile, sez. I, 17/06/1998, n. 6043); ed ancora più di recente che *"L'art. 4 l. 10 dicembre 1981 n. 741 deve essere interpretato nel senso della nullità non solamente delle clausole contrattuali in deroga alla disciplina legale relativa al computo ed ai tempi di corresponsione degli interessi dovuti dall'amministrazione appaltante di opera pubblica all'appaltatore, in forza di legge o di*

contratto, per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo del corrispettivo; ma anche nel senso della nullità delle clausole di preventiva rinuncia dell'appaltatore ai detti interessi. Tale previsione di nullità, per la imperatività della norma, rende inefficaci anche le clausole di rinuncia preventiva stipulate prima della entrata in vigore della legge, limitatamente alla parte del rapporto ancora in corso al momento della detta entrata in vigore "(Cassazione civile, sez. III, 10/05/2005, n. 9747).

L'infondatezza del primo motivo d'appello assorbe l'esame del motivo sub 2) che presupporrebbe la validità (invece esclusa) della clausola esaminata, e ciò non senza considerare che, in tema di tempistica dei pagamenti, il termine di trenta giorni per la regolarizzazione degli impegni di spesa relativi a lavori di somma urgenza è, perentorio e in nessun modo prorogabile, con la conseguenza che l'ulteriore termine della chiusura dell'esercizio finanziario, previsto dall'art. 23, commi 3, 4, d.l. n. 66 del 1989 (conv. dalla l. n. 144 del 1989, e successivamente sostituito dall'art. 35, comma 4, d.lg. n. 77 del 1995, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui manchino meno di trenta giorni alla chiusura dell'esercizio stesso (in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04/03/2005, n. 1628): "È di natura perentoria il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la regolarizzazione degli impegni di spesa assunti dall'ente locale per lavori di somma urgenza, stabilito dall'art. 23, commi 3, 4, d.l. n. 66 del 1989 (conv. dalla l. n. 144 del 1989, e successivamente sostituito dall'art. 35, comma 4, d.lg. n. 77 del 1995). Pertanto, l'ulteriore termine della chiusura dell'esercizio finanziario, previsto dalla stessa norma, trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui manchino meno di trenta giorni alla chiusura dell'esercizio stesso" (Consiglio Stato, sez. V, 23/04/2001, n. 2427, Com. Napoli c. Reg. Campania).

Al rigetto del gravame, consegue ex art. 91 c.p.c. la condanna della Regione al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, e ne va disposta l'attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario; si liquidano, tenuto conto della notula in atti nonché delle indicazioni e prescrizioni della Tariffa forense, come segue: € 42,90 per spese, € 992,00 per diritti, € 2600,00 per onorari oltre spese generali ed oltre Iva e Cap ex lege.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'appello proposto da Regione

